

Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna



L'Amministratore Unico

Deliberazione nº 20bis del 18 aprile 2018

Oggetto: Ordine di sgombero della casa di guardia/casello sito in agro del Comune di Serramanna – località "Pimpisu" canale ripartitore Sud/Ovest, affidato in gestione all'Ente acque della Sardegna per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile, nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l' Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101 del 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente acque della Sardegna n.39 del 12.06.2015 cui si rimanda, è stata notificata agli occupanti abusivi ed alle Autorità preposte, l'ordinanza di sgombero della casa di guardia/ casello presso il canale ripartitore Sud/Ovest – località "Pimpisu" in agro del Comune di Serramanna, attualmente in gestione all'Ente;

Considerato che la suddetta ordinanza, di cui alla Deliberazione n. 39 del 12.06.2015, è rimasta inesitata, e che quindi permane immutato lo stato di occupazione abusiva dell'immobile;

Dato atto che occorre, comunque, porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il ripristino della legalità, anche in considerazione del fatto che è in corso il procedimento amministrativo finalizzato alla riconsegna dell'immobile in favore della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 823, Il comma c.c.

DELIBERA

di confermare il contenuto e le disposizioni della precedente ordinanza di sgombero di cui alla Deliberazione n. 39 del 12.06.2015 del Commissario Straordinario dell'Enas, sopra citata,

di ordinare, ai sensi dell'art. 823, II comma, c.c. lo sgombero della Casa di Guardia Casello Pimpisu in agro di Serramanna, fatto salvo ogni diritto, azione, e ragione per gli eventuali danni arrecati;

di richiedere l'assistenza della competente Autorità di pubblica sicurezza per l'esecuzione del presente provvedimento di sgombero e di ogni altro atto fosse ritenuto necessario;

di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notifica medesima.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'AMMINISTRATORE UNICO F.TO GIOVANNI SISTU

Il Direttore Generale Ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE F.TO ING. FRANCO OLLARGIU